

Fisco/2 - Irap, gli stagionali costano meno. Deduzioni estese alle categorie marginali. Gli incentivi previsti dalla legge di Stabilità

Pagamici a pag. 13

Gli incentivi previsti dalla legge di Stabilità 2016: da rispettare il tetto del 70%

Irap, stagionali meno costosi

Deduzioni estese all'inserimento di categorie marginali

Le deduzioni per le imprese di minori dimensioni

Base imponibile	Deduzione ordinaria	Deduzione maggiorata per società di persone, imprese individuali, professionisti	
		Misura fino al 2015	Misura dal 2016
Fino a € 180.759,91	€ 8.000	€ 10.500	€ 13.000
Oltre € 180.759,91 e fino a € 180.839,91	€ 6.000	€ 7.875	€ 9.750
Oltre € 180.839,91 e fino a € 180.919,91	€ 4.000	€ 5.250	€ 6.500
Oltre € 180.919,91 e fino a € 180.999,91	€ 2.000	€ 2.625	€ 3.250

Importi accresciuti per le imprese di minori dimensioni

L'ulteriore intervento del legislatore della legge di Stabilità ha trovato applicazione con il comma 123, il quale prevede l'incremento delle deduzioni forfetarie ai fini Irap per le imprese di minore dimensione, previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto Irap.

Il comma 4-bis prevede a favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle pubbliche amministrazioni, una deduzione dall'imponibile Irap pari a:

- 8 mila euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6 mila euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;
- 4 mila euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- 2 mila euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

In seguito alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, per i soggetti Irap

di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del dlgs 446/1997 (ovvero le società di persone, le società a esse equiparate e le persone fisiche che esercitano attività commerciali nonché le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni), i suddetti importi sono elevati di:

- 5 mila euro (in luogo dei precedenti 2.500);
- 3.750 euro (in luogo dei precedenti 1.875);
- 2.500 euro (in luogo dei precedenti 2.150);
- 1.250 euro (in luogo dei precedenti 625).

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

La legge di Stabilità 2016 incentiva l'occupazione prevedendo nuove agevolazioni ai fini Irap. Con l'introduzione delle deduzioni per i lavoratori stagionali e con l'incremento delle deduzioni forfetarie per le imprese di minori dimensioni, il legislatore della manovra amplia la portata del dlgs 446/1997 a beneficio delle imprese e favorisce l'inserimento lavorativo di categorie più marginali di lavoratori.

Le deduzioni per i lavoratori stagionali. Il comma 73 della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha aggiunto un nuovo periodo all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto Irap (dlgs 446/1997). In seguito

a tale integrazione, resta invariata la prima parte del comma 4-octies, secondo cui: «Fermo restando quanto stabilito dallo stesso dispositivo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater». Il legislatore della manovra ha pertanto aggiunto al comma 4-octies che: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagio-

La deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa anche per gli stagionali, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore e le (eventuali) deduzioni spettanti

nale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di

cessazione del precedente con-



tratto». In altre parole, con il comma 73 è stata ampliata la portata dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto Irap, inserito dalla legge di stabilità 2015, che prevede la deducibilità del costo del lavoro per i soli lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il comma 73 stabilisce invece che ora la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammissa anche per gli stagionali, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del dlgs 446/97.

I soggetti interessati ed esclusi. Per espressa previsione normativa, la deduzione Irap spetta ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del dlgs n. 446/1997, quali:

- società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- imprese individuali e società di persone (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziarie (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);
- alcuni soggetti del settore agricolo (art. 9, come modificato dalla legge di Stabilità 2016).

Non beneficiano, pertanto, della nuova deduzione:

- gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10);
- le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali, che determinano la base imponibile Irap applicando il metodo «retributivo» in relazione all'attività istituzionale svolta, cioè sommando le retribuzioni spettanti al personale titolare di redditi di lavoro dipendente e assimilati e i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale.

Il calcolo della deduzione. Come indicato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 22/2015, la deducibilità, ai fini Irap, del costo del lavoro prevista dal comma 4-octies

dell'art. 11 del decreto Irap opera secondo un meccanismo residuale. In pratica, occorre innanzitutto determinare la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato (e dei lavoratori stagionali, in seguito alla modifica apportata dalla legge di stabilità 2016) e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11, dlgs 446/1997. Si tratta nello specifico delle seguenti deduzioni:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- deduzione forfettaria di 7.500 o 15 mila euro spettante per i lavoratori a tempo indeterminato. Tali importi sono incrementati, rispettivamente, a 13.500 e 21 mila euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni impegnati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia [art. 11, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3)];
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato [art. 11, comma 1, lettera a), n. 4)];
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [art. 11, com-

La deducibilità, ai fini Irap, del costo del lavoro opera secondo un meccanismo residuale. Occorre determinare la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato (e dei lavoratori stagionali) e le deduzioni spettanti

ma 1, lettera a), n. 5)];

- (per i soli autotrasportatori di merci) deduzione dell'indennità di trasferta per la quota che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi del Tuir (art.

11, comma 1-bis);

- deduzione forfettaria della base imponibile Irap pari a 1.850 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato, anche a tempo determinato, nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5. Tale deduzione è applicabile dai soggetti con componenti positivi rilevanti non eccedenti l'importo di 400 mila euro su base annua (art. 11, comma 4-bis.1);

- deduzione del costo di ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato, nel periodo d'imposta di tale assunzione e nei 2 successivi per incremento della base occupazionale (art. 11 comma 4-quater). Il beneficio è subordinato all'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli mediamente occupati nel precedente periodo d'imposta, e limitato a 15 mila euro annui per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, e all'incremento

complessivo del costo del personale classificabile tra i costi della produzione del conto economico civile (art. 2425 c.c.), nelle voci B) 9) (costi per il personale) e B)14) (oneri diversi di gestione).

Se la sommatoria delle suddette deduzioni è inferiore al costo del lavoro, per i lavoratori a tempo indeterminato, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto. Per i lavoratori stagionali, invece, la deduzione è pari al 70% della differenza.

Come chiarito nella suddetta circolare n. 22/2015, la circostanza che alcuni soggetti non beneficino di tutte le deduzioni richiamate dalla norma non li esclude dall'applicazione del beneficio.

—© Riproduzione riservata—■